

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6903 del 10/12/2024
Oggetto	Proc. MO05T0079. Bellucci Andrea. Concessione per occupazione di aree del demanio idrico di pertinenza del Rio Merdone mediante due manufatti di scarico delle acque reflue domestiche e meteoriche in Comune di Savignano sul Panaro (MO).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7200 del 10/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno dieci DICEMBRE 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

OGGETTO: Concessione per occupazione di aree del demanio idrico di pertinenza del Rio Merdone mediante mantenimento di due manufatti di scarico delle acque reflue domestiche e meteoriche in Comune di Savignano sul Panaro (MO).

Proc. Cod. MO05T0079

Richiedente: Bellucci Andrea

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

- la D.D.G. 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;
- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2024-400 del 28/05/2024 che ha conferito, dal 1.06.2024, all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 26/2024;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione e rinnovo, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico;

RICHIAMATA la determinazione n. 3794 del 20/03/2006 dell'ex S.T.B. Enza, Panaro e Secchia con la quale è stata rilasciata a Zacchi Stefano (C.F. ZCCSFN58E22F257N) la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico di pertinenza del Rio Merdone per il mantenimento di tre manufatti di scarico, individuati catastalmente al foglio 36 ex fronte mappali 19 e 22, riconducibili attualmente ai fronti dei mappali 212 e 218 del Comune di Savignano sul Panaro (MO), scaduta in data 19/03/2018;

PRESO ATTO della nota registrata al PG/2023/201890 del 28/11/2023 con la quale Bellucci Andrea (C.F. BLLNDR73C29A726E) ha presentato domanda di concessione inerente all'occupazione di area demaniale per le sopra citate risorse, con l'intenzione di mantenere solamente due scarichi, dei quali il primo di acque reflue domestiche depurate con filtro batterico aerobico ed il secondo di acque meteoriche, così come rappresentati negli elaborati tecnici, precisando che tutti gli altri scarichi e manufatti non sono utilizzati dal complesso residenziale;

CONSIDERATO che il Sig. Bellucci Andrea ha acquistato all'asta il fabbricato abitativo di proprietà del sig. Zacchi Stefano e della Soc. agr. La Pergola con Decreto di trasferimento del Tribunale Ordinario di Modena, Ufficio esecuzioni Immobiliari rep. 1998/2021 del 17/11/2021;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 26 del 31/01/2024 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Modena, assunto al prot. PG/2024/95445 del 24/05/2024 che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

RITENUTO:

- di quantificare il canone dovuto per l'annualità 2024 in € 308,82 per l'occupazione con due manufatti di scarico;
- di quantificare l'importo dovuto per le annualità pregresse dal 2021 al 2023 pari a € 1263,30 comprensivi degli indennizzi per occupazione abusiva;
- di quantificare il deposito cauzionale in € 308,82;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- in data 24/11/2023 l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
- in data 03/08/2024:
 - € 308,82 a titolo di canone 2024;
 - € 308,82 a titolo di deposito cauzionale;
 - € 1.263,30 a titolo di importo dovuto per le annualità pregresse dal 2021 al 2023 comprensivi degli indennizzi per occupazione abusiva;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione e su proposta del Responsabile del Procedimento ing. Marco Bianchini;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare a Bellucci Andrea (C.F. BLLNDR73C29A726E), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico di pertinenza del Rio Merdone per il mantenimento di due manufatti di scarico, individuati catastalmente al foglio 36 fronte mappali 212 e 218 del Comune di Savignano sul Panaro (MO), codice pratica MO05T0079;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2035**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data (PG/2024/206834 del 15/11/2024)
4. di quantificare il canone dovuto per l'annualità 2024 in € 308,82 per l'occupazione con due manufatti di scarico;
5. di quantificare l'importo dovuto per le annualità pregresse dal 2021 al 2023 pari a € 1.263,30, comprensivi degli indennizzi per occupazione abusiva;
6. di quantificare il deposito cauzionale in € 308,82;
7. di dare atto che il richiedente ha versato:
 - in data 24/11/2023 l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
 - in data 03/08/2024:
 - € 308,82 a titolo di canone 2024;
 - € 308,82 a titolo di deposito cauzionale;
 - € 1.263,30 a titolo di importo dovuto per le annualità pregresse dal 2021 al 2023 comprensivi degli indennizzi per occupazione abusiva;
8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Unità Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli A.A.C. Centro di ARP AE Ing. Marco Bianchini;
12. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARP AE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARP AE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARP AE SAC di Modena, con sede in Modena, Via Giardini 472/L e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dott.ssa Valentina Beltrame

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di area demaniale richiesta da Bellucci Andrea, C.F. BLLNDR73C29A726E (cod. pratica MO05T0079).

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Concessione per occupazione di aree del demanio idrico di pertinenza del Rio Merdone, identificate catastalmente al foglio 36 fronte mappalo 212 e 218 del Comune di Savignano sul Panaro (MO), mediante mantenimento di due manufatti di scarico delle acque reflue domestiche e meteoriche, costituiti da tubazioni in PVC, come risultante dagli elaborati progettuali conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno 2024 è fissato pari a 308,82 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 308,82 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito

cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2035**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.
3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della eventuale restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCATION/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi,

l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:
 - titolare della concessione;
 - numero identificativo della concessione MO05T0079;
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi

strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA-OSTA IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, assunto al prot. PG/2024/95445 del 24/05/2024 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Modena:

1. nel merito dei due scarichi per i quali non si intende procedere al rinnovo della concessione, per quanto argomentato in premessa, circa l'onere a carico del concessionario subentrante, occorre provvedere al ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del Richiedente, trasmettendo debita documentazione fotografica attestante l'intervento effettuato comprovante suddetto ripristino ad ARPAE e allo scrivente UT (preferibilmente a mezzo PEC all'indirizzo stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it), nelle tempistiche che vorrà comunicare ARPAE titolare del procedimento, e comunque entro la prossima stagione estiva;

2. si chiede di provvedere al ripristino delle opere a protezione della sponda in corrispondenza dei punti di recapito dei due manufatti di scarico oggetto di mantenimento, stante il pessimo stato conservativo verificato in sede di sopralluogo, prevedendo contestualmente una opportuna

sagomatura del tratto terminale delle tubazioni affinché le stesse risultino perfettamente integrate alla sponda del corpo idrico ricettore senza fuoriuscire dalla scarpata in cui sono inserite, al fine di evitare danneggiamenti durante le operazioni di manutenzione eseguite nel corpo idrico, trasmettendo successivamente debita documentazione fotografica attestante l'intervento effettuato, sempre ad ARPAE e allo scrivente UT (preferibilmente a mezzo PEC all'indirizzo stpc.modena@postacert.regione.emiliaromagna.it), con le medesime tempistiche imposte nella precedente prescrizione;

3. in relazione alla presenza di una recinzione e dei massi addossati ad essa al limitare dell'area demaniale individuata catastalmente ai fronti mappali 212 e 218 del foglio 36, sul ciglio della sponda sinistra del rio Merdone, in considerazione delle particolari condizioni verificate in loco, se ne ritiene ammissibile il mantenimento purché siano poste in capo al Richiedente le attività di manutenzione del corpo idrico nell'intero tratto prospiciente la recinzione stessa; si prescrive inoltre che qualora dovessero essere programmati interventi di manutenzione straordinaria della medesima, la stessa dovrà essere arretrata di almeno 4 metri dal ciglio al fine di garantire il rigoroso rispetto delle distanze di cui al R.D. 523/1904. Si evidenzia comunque che la stessa dovrà essere rimossa a cura ed onere del Richiedente su semplice richiesta della scrivente Autorità Idraulica per esigenze di accesso o qualora ne venga ravvisata la necessità al fine dell'espletamento delle attività di competenza finalizzate alla sicurezza idraulica;

4. qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi, cedimenti spondali e/o franamenti nell'alveo del rio Merdone per cause da imputarsi alle opere di cui trattasi l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del Richiedente;

5. il Richiedente è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti di scarico e della sponda sinistra del rio Merdone in corrispondenza degli stessi, al fine di garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua ed il mantenimento degli stessi in condizioni di efficienza, comunicando allo scrivente UT ogni attività che preveda l'accesso in alveo con almeno 8 giorni di

anticipo, ed è obbligato ad apportare all'area a proprie spese, quelle modifiche o variazioni che venissero prescritte a tutela di interessi pubblici entro il termine stabilito;

6. i lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione dei manufatti, nonché la manutenzione della sponda e la realizzazione di eventuali opere a protezione della stessa da fenomeni erosivi in corrispondenza degli scarichi per un congruo tratto a monte e a valle, ivi compresa la gestione della vegetazione ripariale necessaria a garantire l'ispezionabilità degli scarichi stessi ed il corretto deflusso delle acque recapitate nel corpo idrico, debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del Richiedente;

7. le suddette attività di gestione della vegetazione comprendono le operazioni di sfalcio e manutenzione della vegetazione ripariale attraverso rimozione e raccolta rami secchi, in deperimento e senza valore commerciale, che possano rappresentare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità ed un pregiudizio al regolare deflusso delle acque; dovrà essere garantito anche l'allontanamento della ramaglia e dei resti della lavorazione legnosa, che dovranno essere gestiti nel rispetto delle normative vigenti;

8. l'area dovrà essere mantenuta in condizioni di decoro, pulita e libera da qualsiasi tipo di materiale che possa essere trascinato da eventuali piene e creare ostacolo al regolare deflusso delle acque;

9. è vietata l'occupazione dell'area demaniale con manufatti o quant'altro non espressamente previsto nella domanda di concessione senza preventiva autorizzazione dello scrivente UT;

10. il Richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata in relazione alle opere concesse, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;

11. le opere di cui trattasi non dovranno in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;

12. gli oneri per eventuali adeguamenti alle opere concesse, che si rendessero necessari al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica, nonché i lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti alle stesse, sono ad esclusivo e totale carico del Richiedente;

13. qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua e le opere in oggetto costituissero impedimento alla realizzazione di tali interventi, si fa obbligo al Richiedente di rendere disponibile l'area demaniale concessa ed eventualmente spostare a sua totale cura ed onere le opere posate ad impedimento della realizzazione suddetta;

14. l'occupazione delle aree concesse con i manufatti di scarico potrà in qualunque momento essere soggetta a limitazioni o revoca per sopravvenute esigenze idrauliche a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica competente;

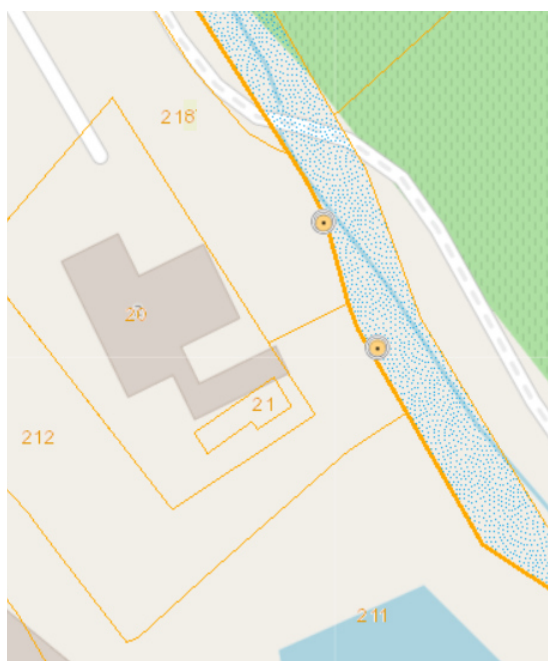
15. in caso di rinuncia alla concessione e comunque entro il termine di scadenza della concessione qualora il Richiedente non intenda procedere alla richiesta di rinnovo della stessa, dovrà essere consegnata allo scrivente UT apposita comunicazione di avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.

Si precisa che il presente nulla osta non costituisce in alcun modo titolo risarcitorio per eventuali danni che dovessero essere causati dalle variazioni del regime idrologico del corso d'acqua alle aree occupate nell'ambito del presente procedimento."

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



Il sottoscritto Bellucci Andrea, C.F. BLLNDR73C29A726E, presa visione del presente disciplinare di concessione in data 14/11/2024, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Firma per accettazione

(PG/2024/206834 del 15/11/2024)

IL DIRIGENTE DELL'UT
SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE
MODENA (USTPC-MO)

Spett.le

ARPAE

Area Autorizzazioni e Concessioni Centro

- Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, Unità Polo specialistico Demanio idrico Suoli – sede di Modena: aoomo@cert.arpa.emr.it
- Responsabile Unità Polo specialistico Demanio idrico Suoli - c/o Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara: aoofo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: R.D. 523/1904, L.R. 7/2004, L.R. 13/2015. Rif. MO05T0079 – RICHIEDENTE: BELLUCCI ANDREA – RICHIESTA DI NULLA OSTA PER RINNOVO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL RIO MERDONE CON MANUFATTI DI SCARICO IN COMUNE DI SAVIGNANO S/P E CONTESTUALE CAMBIO DI TITOLARITA'. RILASCIO NULLA OSTA IDRAULICO.

Vista la nota di ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, prot. 3940 del 10/01/2024, pervenuta alla scrivente Agenzia ed acquisita agli atti con prot. 1217 del 10/01/2024, con la quale si richiede il nulla osta idraulico relativo all'istanza di rinnovo della concessione presentata dal Sig. Bellucci Andrea per occupazione di aree appartenenti al demanio idrico di pertinenza del *rio Merdone* con manufatti di scarico nel Comune di Savignano sul Panaro (MO), rif. MO05T0079, e al contempo si comunica che:

- ✓ nel merito della concessione per occupazione di area demaniale identificata dal proc. MO05T0080 inerente il mantenimento della tombinatura e occupazione di area di risulta intestata al precedente proprietario Zacchi Stefano, la quale risulta scaduta in data 16/03/2018, si comunica che verrà archiviata in quanto l'attuale concessionario ha dichiarato di non occupare l'area oggetto del suddetto procedimento;
- ✓ in data 30/05/2023 è stato effettuato un sopralluogo dove sono state riscontrate alcune irregolarità, fra

Via Fonteraso, 15 41121 MODENA Tel. 059.248711 Fax. 059.248750
Strada Pomposiana, 325 41123 MARZAGLIA NUOVA (MO) Tel. 059.200200 Fax 059.200240

PEC: stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it
E-mail PEO: stpc.modena@regione.emilia-romagna.it

le quali l'attraversamento di accesso alla strada privata che costeggia il rio Merdone (foglio 29 fm 32 e foglio 36 fm 214), oggetto della concessione MO05T0036, per la quale i concessionari hanno richiesto il rinnovo e siamo in attesa di integrazioni richieste, e la presenza di alcuni manufatti di scarico e attraversamenti del rio Merdone, utili all'accesso ad abitazioni private (via Mostino dal civico 2 al civico 6), per i quali non risultando richieste di concessione, si è richiesto la regolarizzazione agli intestatari anche della concessione MO05T0036;

Vista la documentazione trasmessa in allegato alla richiesta di nulla osta idraulico sopraccitata, costituita da:

- Modulo dell'istanza di concessione per occupazione di aree del demanio idrico e relativa Scheda B (Rinnovo di concessione senza modifiche);
- Documentazione fotografica;
- Nota esplicativa annessa all'istanza di rinnovo e Planimetria scarichi esistenti a firma dell'Ing. Enrico Lorenzoni;
- Determinazione di STB Enza, Panaro e Secchia n. 3736 del 16/03/2006, avente ad oggetto "Richiesta concessione per il mantenimento di un tratto di tombinatura del corso d'acqua denominato *rio Merdone* in località Garofano in Comune di Savignano s/P" con allegati Disciplinare parte integrante dell'atto, Relazione tecnica d'ordine idraulico a firma del Dott. Ing. Giorgio Andreon del 31/10/2005 (vistata dall'allora Dirigente Professionale di STB) e C.T.R. a firma Arch. Elena Pancaldi, proc. **MO05T0080**;
- Determinazione di STB Enza, Panaro e Secchia n. 3794 del 16/03/2006, avente ad oggetto "richiesta di concessione per il mantenimento di n. 3 scarichi di acque meteoriche ed uno di acque scure depurate in sponda sinistra del corso d'acqua denominato *rio Merdone* in località Garofano in Comune di Savignano s/P", **proc. MO05T0079**, con allegati:
 - disciplinare tecnico e il Progetto costituente parte integrante dell'atto denominato "Trattamento e smaltimento delle acque piovane e sanitarie" a firma dell'Arch. Elena Pancaldi del febbraio 2004, composto da Relazione tecnica, due estratti catastali, CTR, Relazione funzionamento e garanzia Impianto depurazione e schema fognario;
 - domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue, ai sensi della Legge 319/76 presentata in data 23/10/1999 al Comune di Savignano sul Panaro e Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Savignano in data 02/11/1999;
 - progetto per la costruzione di fabbricato agricolo ad uso deposito attrezzi agricoli e prima lavorazione e conservazione dei prodotti, dell'Az. Agr. La Pegola s.s., a firma del geom. Veronesi Giovanni – schema fognario - planimetria con aerea pertinenziale, disposizione schermature arboree e distanza dalla strada;

Presa visione della documentazione allegata dalla quale si evince che:



- il Sig. Bellucci Andrea ha acquistato all'asta il fabbricato abitativo di proprietà del sig. Zacchi Stefano e della Soc. agr. La Pergola con Decreto di trasferimento del Tribunale Ordinario di Modena, Ufficio esecuzioni Immobiliari rep. 1998/2021 del 17/11/2021;
- nel merito degli scarichi di acque reflue, in data 23/10/1999 il Sig. Zacchi Stefano presentò domanda di autorizzazione allo scarico al Comune di Savignano s/P, ai sensi della Legge 319/76, in seguito alla ristrutturazione di fabbricati civili ubicati al foglio 36 mappali 20 e 21, di acque meteoriche e acque da servizi igienici, cucine e mense (previa depurazione) nel corpo idrico superficiale denominato *rio Merdone* (elaborati e Relazione tecnica a firma Arch. Elena Pancaldi);
- il Comune di Savignano sul Panaro, con atto prot. 10946 del 02/11/1999 autorizzò suddetti scarichi di acque reflue domestiche;
- nel febbraio 2004, l'Arch. Elena Pancaldi presentò al Comune di Savignano s/P, Denuncia Inizio Attività per completamento lavori di cui alla concessione edilizia n. 4126 del 06/12/1999 e successiva Variante del 08/06/2000; dalla consultazione della documentazione a disposizione emerge la presenza di un ulteriore scarico nel *rio Merdone* di acque reflue previa depurazione proveniente dal fabbricato dell'Az. Agr. La Pergola, oggetto anch'esso di ristrutturazione, di proprietà sempre del Sig. Zacchi Stefano, ubicato al foglio 26 mappale 165 del Comune di Savignano s/P;
- successivamente ad istanza del Sig. Zacchi Stefano del 03/11/2006, viene rilasciata concessione **proc MO05T0079** con determinazione STB Enza, Panaro e Secchia n. 3794 del 16/03/2006, concernente il mantenimento di quattro scarichi (dei quali tre di acque meteoriche ed uno di acque scure) in sponda sx del rio Merdone al foglio 36 ex fronte mappali 19 e 22, riconducibili attualmente ai fronti dei mappali 212 e 218 del Comune di Savignano s/P. Si pone tuttavia in evidenza che il Disciplinare allegato è incongruente con il testo della determinazione, assentendo il mantenimento di complessivi tre scarichi anziché quattro, (di cui due di acque meteoriche ed uno di acque scure);
- la nota esplicativa allegata all'istanza a firma dell'Ing. Enrico Lorenzoni, riporta che l'attuale proprietà intende mantenere solamente due scarichi, dei quali il primo di acque reflue domestiche depurate con filtro batterico aerobico ed il secondo di acque meteoriche, così come rappresentati nella planimetria allegata, precisando che tutti gli altri scarichi e manufatti non sono utilizzati dal complesso residenziale del Richiedente;
- nel merito della tombinatura del *rio Merdone* al foglio 36 fronte mappale 19 del Comune di Savignano s/P (MO), di cui alla concessione proc. **MO05T0080**, intestata al Sig. Zacchi Stefano, dall'allegato disciplinare si evince che suddetto tratto di lunghezza pari ad 8 m è parte di complessivi 18 m realizzati con tubazioni in cemento aventi Ø 100 cm, la cui area di risulta è utilizzata come accesso carrabile ai fabbricati residenziali, i cui scarichi sono oggetto della presente istanza di rinnovo. Si evidenzia che la concessione era subordinata all'osservanza di diverse clausole e prescrizioni, fra le quali la realizzazione di rivestimento del fondo e delle sponde del corso d'acqua, in corrispondenza del manufatto con opere idonee in conglomerato cementizio classe 300, spessore 20 cm, armato con



rete elettrosaldata, diametro 5 mm, maglie 20 x 20 cm esteso a non meno di 3 m lineari a monte del manufatto stesso;

Rilevata in fase istruttoria che:

- il Disciplinare allegato alla concessione proc. MO05T0079 riporta al punto 6): *qualora dovesse variare la titolarità dell'opera concessa, tutte le clausole e prescrizioni di cui al presente disciplinare saranno a carico del Concessionario subentrante*, inoltre al punto 18): *salvo rinnovo, allo scadere della concessione, la Ditta concessionaria è tenuta a demolire l'opera/e a proprie spese e cura, qualora l'Amministrazione non intenda assumerla/e in proprietà*;
- nel merito della tombinatura del *rio Merdone*, l'altro tratto pari a 10 m dei complessivi 18 m sopraccitati è assentito dalla determinazione STB Enza, Panaro e Secchia n. 10481 del 27/07/2006, avente oggetto "*Determina per la concessione dell'autorizzazione al mantenimento di un tratto di tombinatura del corso d'acqua rio merdone, loc. Garofano, corrispondenti al fm 19 del foglio 36 del NTC del Comune di Savignano s/P – ditta Lanza Stefano – proc. MO05T0036*", il cui iter procedurale di rinnovo è stato dichiarato da ARPAE come in corso;
- **in riferimento a quanto comunicato da ARPAE circa la volontà di procedere all'archiviazione della concessione MO05T0080, relativa alla tombinatura del tratto di 8 m del *rio Merdone* intestata al precedente proprietario Sig. Zacchi Stefano, stante quanto potuto appurare dalla consultazione della documentazione a disposizione, si ritiene non si possa procedere ad una mera archiviazione del procedimento, tanto più che l'accesso secondario carrabile all'abitazione è effettuato in parte mediante l'utilizzo dell'area di risulta di suddetto tombinamento;**

Visto il T.U. – R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche e successive modifiche e integrazioni;

Richiamata la L.R. n. 13/2015 recante "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" ed in particolare l'art. 19 comma 5 che dispone che mediante la scrivente Agenzia la Regione cura in particolare la progettazione e realizzazione interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sicurezza idraulica, esercita le funzioni afferenti al servizio di piena, al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica per i tratti di competenza; l'Agenzia provvede, con riferimento al demanio, alla gestione dei relativi beni limitatamente alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui al presente comma, e alla sorveglianza e manutenzione nelle aree non concesse, e in generale opera sul territorio per la realizzazione di interventi di difesa del suolo e della costa finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità, e rilascia inoltre i pareri previsti dalla normativa di settore;

Considerato inoltre che la L.R. n. 13/2015 ha trasferito le funzioni esercitate dagli ex Servizi Tecnici di Bacino in parte alla scrivente Agenzia (in particolare le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza - art. 19 comma 5) ed in parte ad ARPAE (in particolare le funzioni di concessione,



autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico e risorse idriche - art. 16 comma 2), con operatività del nuovo assetto a decorrere dal 01/05/2016;

Richiamate inoltre, per quanto attiene all'assetto organizzativo della scrivente Agenzia a seguito della sopracitata L.R. n. 13/2015:

- la D.G.R. n. 622 del 28/04/2016 e s.m.i., con la quale la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a definire ed aggiornare l'assetto organizzativo dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a decorrere dal 01/05/2016, prevedendo, tra le altre, l'istituzione per l'ambito di Modena del "Servizio Coordinamento programmi speciali e presidi di competenza", fino al 31/12/2020;
- la D.G.R. n. 1770 del 30/11/2020 recante *"Approvazione riorganizzazione dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile"*, con la quale è stata disposta, in particolare, l'istituzione a decorrere dal 01/01/2021 del "Servizio Sicurezza Territoriale e protezione civile – Modena", fino al 31/03/2022;
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile n. 999 del 31/03/2021 e s.m.i. (D.D. n. 1142/2021 e n. 4711/2021), con le quali sono state approvate le declaratorie estese dei Servizi dell'Agenzia e la delimitazione dell'area di competenza dei Servizi territoriali;
- la D.G.R. n. 324 del 07/03/2022 recante *"Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale"* e la D.G.R. n. 325 del 07/03/2022 recante *"Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale"*, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha modificato l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie, a decorrere dal 01/04/2022 articolato in Settori ed Aree dirigenziali/Uffici Territoriali come rappresentato nell'Allegato A della D.G.R. n. 325/2022;
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile n. 1049 del 25/03/2022 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo e a decorrere dal 01/04/2022, ha istituito le Aree di lavoro dirigenziali e gli Uffici Territoriali dell'Agenzia, ed in particolare lo scrivente "Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Modena (USTPC-MO)" nell'ambito del "Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia", definendone le declaratorie;

Viste le valutazioni dei tecnici dello scrivente Ufficio, le risultanze dell'istruttoria condotta e del sopralluogo effettuato in data 16/05/2024, dal quale emerge:

- ✓ la presenza di n° 4 scarichi nelle aree appartenenti al demanio idrico di pertinenza del *rio Merdone*, identificate catastalmente al foglio 36 fronte mappali 212 e 218 (ex mappale 19) del Comune di Savignano s/P, dei quali n° 2 oggetto della presente istanza di rinnovo;



- ✓ la presenza di una recinzione al limitare dell'area demaniale e di massi a carattere ornamentale addossati ad essa, ai mappali 212 e 218 del foglio 36, ubicati sul ciglio della sponda sinistra del *rio Merdone*;
- ✓ il manufatto costituente la tombinatura del *rio Merdone*, di cui alla concessione proc. MO05T0080, intestata al Sig. Zacchi Stefano, e proc. MO05T0036 intestata al Sig. Lanza Stefano, è realizzato nel tratto più a monte con tubazione in cemento Ø 100 cm, così come rappresentato negli elaborati allegati a suddette concessioni, mentre nel tratto più a valle con un manufatto scatolare, presumibilmente di recente posa, unitamente ad una palificata in legno a contenimento e protezione della sponda sinistra immediatamente a valle dell'uscita dallo scatolare medesimo;

Considerato che in fase di rinnovo, la scrivente Agenzia è chiamata ad esprimersi in ordine alla sussistenza di ostative ragioni di tutela idraulica ai sensi dell'Art. 18 della L.R. 7/2004;

Ritenuto che i manufatti di scarico siano compatibili con il buon regime idraulico del *rio Merdone* e non ne pregiudichi l'officiosità idraulica nel rispetto delle prescrizioni di seguito impartite;

Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

Si rilascia, esclusivamente dal punto di vista idraulico ed indipendentemente da altre autorizzazioni necessarie e richieste dalla normativa vigente, il

NULLA OSTA IDRAULICO

al rinnovo della concessione per occupazione di aree del demanio idrico di pertinenza del *rio Merdone*, identificate catastalmente al foglio 36 fronte mappale 212 e 218 del Comune di Savignano sul Panaro (MO), mediante mantenimento di due soli manufatti di scarico delle acque reflue domestiche e meteoriche, costituiti da tubazioni in PVC, in conformità agli elaborati progettuali presentati ed in subordine all'osservanza delle sottoelencate prescrizioni:

1. nel merito dei due scarichi per i quali non si intende procedere al rinnovo della concessione, per quanto argomentato in premessa, circa l'onere a carico del concessionario subentrante, occorre provvedere al ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del Richiedente, trasmettendo debita documentazione fotografica attestante l'intervento effettuato comprovante suddetto ripristino ad ARPAE e allo scrivente UT (preferibilmente a mezzo PEC all'indirizzo stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it), nelle tempistiche che vorrà comunicare ARPAE titolare del procedimento, e comunque entro la prossima stagione estiva;
2. si chiede di provvedere al ripristino delle opere a protezione della sponda in corrispondenza dei punti di recapito dei due manufatti di scarico oggetto di mantenimento, stante il pessimo stato conservativo verificato in sede di sopralluogo, prevedendo contestualmente una opportuna sagomatura del tratto terminale delle tubazioni affinché le stesse risultino perfettamente integrate alla sponda del corpo



idrico ricettore senza fuoriuscire dalla scarpata in cui sono inserite, al fine di evitare danneggiamenti durante le operazioni di manutenzione eseguite nel corpo idrico, trasmettendo successivamente debita documentazione fotografica attestante l'intervento effettuato, sempre ad ARPAE e allo scrivente UT (preferibilmente a mezzo PEC all'indirizzo stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it), con le medesime tempistiche imposte nella precedente prescrizione;

3. in relazione alla presenza di una recinzione e dei massi addossati ad essa al limitare dell'area demaniale individuata catastalmente ai fronti mappali 212 e 218 del foglio 36, sul ciglio della sponda sinistra del *rio Merdone*, in considerazione delle particolari condizioni verificate in loco, **se ne ritiene ammissibile il mantenimento purché siano poste in capo al Richiedente le attività di manutenzione del corpo idrico nell'intero tratto prospiciente la recinzione stessa**; si prescrive inoltre che qualora dovessero essere programmati interventi di manutenzione straordinaria della medesima, la stessa dovrà essere arretrata di almeno 4 metri dal ciglio al fine di garantire il rigoroso rispetto delle distanze di cui al R.D. 523/1904. Si evidenzia comunque che la stessa dovrà essere rimossa a cura ed onere del Richiedente su semplice richiesta della scrivente Autorità Idraulica per esigenze di accesso o qualora ne venga ravvisata la necessità al fine dell'espletamento delle attività di competenza finalizzate alla sicurezza idraulica;
4. qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi, cedimenti spondali e/o franamenti nell'alveo del *rio Merdone* per cause da imputarsi alle opere di cui trattasi l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del Richiedente;
5. il Richiedente è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti di scarico e della sponda sinistra del *rio Merdone* in corrispondenza degli stessi, al fine di garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua ed il mantenimento degli stessi in condizioni di efficienza, comunicando allo scrivente UT ogni attività che preveda l'accesso in alveo con almeno 8 giorni di anticipo, ed è obbligato ad apportare all'area a proprie spese, quelle modifiche o variazioni che venissero prescritte a tutela di interessi pubblici entro il termine stabilito;
6. i lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione dei manufatti, nonché la manutenzione della sponda e la realizzazione di eventuali opere a protezione della stessa da fenomeni erosivi in corrispondenza degli scarichi per un congruo tratto a monte e a valle, ivi compresa la gestione della vegetazione ripariale necessaria a garantire l'ispezionabilità degli scarichi stessi ed il corretto deflusso delle acque recapitate nel corpo idrico, debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del Richiedente;
7. le suddette attività di gestione della vegetazione comprendono le operazioni di sfalcio e manutenzione della vegetazione ripariale attraverso rimozione e raccolta rami secchi, in deperimento e senza valore commerciale, che possano rappresentare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità ed un pregiudizio al regolare deflusso delle acque; dovrà essere garantito anche l'allontanamento della



ramaglia e dei resti della lavorazione legnosa, che dovranno essere gestiti nel rispetto delle normative vigenti;

8. l'area dovrà essere mantenuta in condizioni di decoro, pulita e libera da qualsiasi tipo di materiale che possa essere trascinato da eventuali piene e creare ostacolo al regolare deflusso delle acque;
9. è vietata l'occupazione dell'area demaniale con manufatti o quant'altro non espressamente previsto nella domanda di concessione senza preventiva autorizzazione dello scrivente UT;
10. il Richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata in relazione alle opere concesse, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;
11. le opere di cui trattasi non dovranno in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;
12. gli oneri per eventuali adeguamenti alle opere concesse, che si rendessero necessari al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica, nonché i lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti alle stesse, sono ad esclusivo e totale carico del Richiedente;
13. qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua e le opere in oggetto costituissero impedimento alla realizzazione di tali interventi, si fa obbligo al Richiedente di rendere disponibile l'area demaniale concessa ed eventualmente spostare a sua totale cura ed onere le opere posate ad impedimento della realizzazione suddetta;
14. l'occupazione delle aree concesse con i manufatti di scarico potrà in qualunque momento essere soggetta a limitazioni o revoca per sopravvenute esigenze idrauliche a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica competente;
15. in caso di rinuncia alla concessione e comunque entro il termine di scadenza della concessione qualora il Richiedente non intenda procedere alla richiesta di rinnovo della stessa, dovrà essere consegnata allo scrivente UT apposita comunicazione di avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.

Si precisa che il presente nulla osta non costituisce in alcun modo titolo risarcitorio per eventuali danni che dovessero essere causati dalle variazioni del regime idrologico del corso d'acqua alle aree occupate nell'ambito del presente procedimento.

Si precisa inoltre che rimane di competenza di ARPAE la puntuale verifica della regolarità degli atti di concessione in relazione all'occupazione delle aree demaniali in prossimità di quelle oggetto del presente procedimento, così come la valutazione di eventuali interferenze con occupazioni di aree demaniali in essere legittimate da atti concessori, **con particolare riferimento a quanto argomentato in premessa nel merito dell'ulteriore scarico nel rio Merdone di acque reflue depurate provenienti dal fabbricato ubicato al foglio 26 mappale 165 del Comune di Savignano s/P dell'Az. Agr. La Pergola, di cui allo schema**



fognario redatto nel febbraio 2004 dall'Arch. Elena Pancaldi nell'ambito della Denuncia Inizio Attività per completamento lavori di cui alla concessione edilizia n. 4126 del 06/12/1999 e successiva Variante del 08/06/2000 condiviso da ARPAE unitamente alla documentazione afferente al presente procedimento, nonché alle concessioni relative al tratto di tombinatura pari a complessivi 18 m del **rio Merdone** al foglio 36 (ex fronte mappale 19), ora fronte mappali 212, 218 e 214 del Comune di Savignano sul Panaro (MO), **proc. MO05T0080, intestato al Sig. Zacchi Stefano (subentrante Bellucci Andrea) che ARPAE intende archiviare, ed al proc. MO05T0036 intestato al Sig. Lanza Stefano, il cui iter procedurale di rinnovo è in corso**, per i quali si rimane in attesa di comunicazione riguardante l'esito di suddette valutazioni. Nel merito, si ribadisce quanto più volte espresso in ordine all'esigenza di legittimare e regolarizzare ai sensi della L.R. 7/2004 tutti i tratti di corsi d'acqua tombinati per i quali la scrivente Agenzia non è competente per lo svolgimento delle attività di manutenzione degli stessi, ovvero alla necessità di imporre il ripristino dello stato dei luoghi nei casi di rinuncia a concessioni pregresse affinché sia sempre possibile individuare il soggetto titolare dei manufatti suddetti nonché delle operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione necessari a garantire la corretta regimazione delle acque ad essi afferenti.

Come già più volte evidenziato, la scrivente Agenzia non è titolata ad assumersi oneri manutentori di aree per cui il titolare di concessione abbia presentato istanza di rinuncia e che ARPAE abbia accordato senza previa verifica del ripristino dello stato dei luoghi e pertanto si chiede di procedere con la massima sollecitudine alla regolarizzazione degli atti di concessione, anche alla luce dei recenti eventi meteorologici avversi che hanno interessato il Comune di Savignano evidenziando come le tombinature siano molto spesso concausa di fenomeni di allagamento su cui la scrivente Agenzia non è legittimata ad intervenire.

Si informa inoltre che con determinazione n. 2388 del 04/08/2023 del Direttore di Agenzia "Conferimento incarico di dirigente di area di progetto ed interim nell'ambito dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001", è stato conferito alla sottoscritta dott.ssa Francesca Lugli, l'incarico di Dirigente dell'Area di progetto "Coordinamento tecnico interventi urgenti idraulici di competenza sui territori colpiti dagli eventi alluvionali", presso l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e l'incarico ad interim di Dirigente dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Modena, presso l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, prorogato con determinazione del Direttore di Agenzia n. 1255 del 23/04/2024.

Si informa altresì, che la sottoscritta Ing. Francesca Lugli, in qualità di Responsabile del procedimento inerente al rilascio di pareri e autorizzazioni/nulla osta idraulici, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile ad interim

Ing. Francesca Lugli

(documento firmato digitalmente)

LZ/PS



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.